



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

D.R. N° 781

del 30 giugno 2014

MODIFICA REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE DOCENTE E DAL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO CON FINANZIAMENTI ESTERNI - ART. 6 COMMA 9

Art. 6

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

Attività conto terzi

Progetti di ricerca

9. Nel caso di finanziamento di progetti di ricerca regionali, nazionali o internazionali, l'utilizzo delle risorse finanziarie, esenti da specifici vincoli di spesa, deve prevedere che:

A) Una quota pari al 60% delle spese generali, e comunque entro il limite massimo dell'8% delle risorse finanziarie nette provenienti dall'ente finanziatore, venga destinata:

- a) per il 60% al bilancio di ateneo per il ristoro dalle spese generali;
- b) per il 40% ad incrementare i fondi destinati ai dottorati di ricerca.

La rimanente parte delle spese generali riconosciute, sarà destinata dal responsabile scientifico del progetto alle esigenze della ricerca.

Il limite dell'8% calcolato sulle risorse finanziarie nette provenienti dall'ente finanziatore, è ridotto al 6% per i progetti finanziati da programmi internazionali ed elevato al 10% per i progetti finanziati da programmi regionali.

B) Una quota pari al 40% delle risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del personale strutturato, nel caso in cui tali spese ammissibili e rendicontabili siano erogate direttamente dall'ente finanziatore, venga destinata al bilancio di ateneo a ristoro delle spese per il costo del personale.

La rimanente parte sarà destinata:

- a) per il 20% al dipartimento per attività istituzionale;
- b) per il 40% al responsabile scientifico del progetto per attività di ricerca. Nei progetti internazionali a valere su tale quota, ove il bando lo consenta, potrà essere riconosciuto ai docenti strutturati e ai ricercatori a tempo determinato coinvolti nel progetto, un bonus fino ad un massimo di 8.000 euro annui (onnicomprensivi degli oneri a carico dell'ateneo) se impegnati al 100% sul progetto medesimo, ovvero da determinare in base all'impegno orario imputato al progetto rapportato al monte ore di cui all'art. 6 L. 240/2010. L'impegno orario rendicontabile nel progetto non potrà intaccare il monte ore da destinare all'attività didattica ai sensi del medesimo articolo. L'amministrazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, si riserva di valutare particolari situazioni che richiedano una deroga ai criteri di ripartizione sopra indicati.